## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2247/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/93 relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria ('), in particolare l'articolo 2.

considerando che, in seguito alla firma degli accordi di associazione con la Romania e la Bulgaria, il Consiglio ha esteso a questi due paesi il regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi già applicabile ad altri paesi dell'Europa orientale; che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1998/93, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1333/92, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia è della Cecoslovacchia (1), al fine di definire con un nuovo testo il regime applicabile a tutti i paesi dell'Europa orientale interessati; considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria, e che fissa i prezzi minimi all'importazione vigenti fino al 30 aprile 1994 ('), prevede l'adozione, da parte della

Commissione, delle misure necessarie in caso di mancata osservanza di determinati criteri;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2169/93 della Commissione, del 2 agosto 1993, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia (\*), la Commissione ha deciso di garantire il rispetto del prezzo minimo per ogni partita importata di ribes nero destinato alla trasformazione originario della Polonia mediante la riscossione di tasse compensative; che, dalle informazioni pervenute alla Commissione, relative a un nuovo periodo di due settimane, risulta chiaramente che, alla luce dei quantitativi importati e dei prezzi all'importazione, uno di tali criteri non è stato rispettato per taluni altri frutti rossi originari della Polonia; che è pertanto necessario applicare immediatamente, vista l'urgenza, una tassa di compensazione per un periodo di due mesi per tali prodotti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2169/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4. (2) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3. (') GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.

<sup>(1)</sup> GU n. L 194 del 3, 8, 1993, pag. 24.